

- siano state trattate e conservate in condizioni equivalenti a quelle applicabili alle scorte d'intervento;
- sia stata mantenuta la qualità del prodotto in regime d'intervento.

2. Le domande di riacquisto delle carni bovine uscite dall'intervento di cui al paragrafo 1 devono essere presentate all'organismo d'intervento britannico entro il 18 settembre 1996.

L'organismo d'intervento britannico:

- prende una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda;
- prima di prendere la decisione, effettua le necessarie verifiche per quanto riguarda l'ammissibilità dei prodotti conferiti nell'ambito del presente regime e, in particolare, l'identità e la qualità del prodotto;
- pesa i prodotti da riacquistare;
- comunica immediatamente al richiedente la propria decisione specificando la data e il luogo della presa in consegna dei prodotti.

3. Al momento della presa in consegna fisica, l'autorità competente del Regno Unito verifica che le carni siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

La presa in consegna deve effettuarsi entro il 30 settembre 1996.

4. L'autorità competente del Regno Unito conserva appositi registri nei quali di indicano le partite riacquistate e prese in consegna, il peso rispettivo, il giorno della presa in consegna e il nome dei venditori.

5. Il prezzo di riacquisto è il prezzo effettivo che l'acquirente iniziale ha pagato all'organismo d'intervento britannico per i prodotti in causa. Se tuttavia i prodotti sono stati ottenuti a titolo di pagamento in natura, il prezzo di riacquisto è fissato a 1 900 ECU per tonnellata di carne bovina disossata.

6. Il pagamento dei prodotti presi in consegna deve essere effettuato entro il 15 ottobre 1996.

7. Prima del ritiro dei prodotti menzionato all'articolo 2, ogni prodotto preso in consegna ai sensi del paragrafo 2 deve essere immagazzinato separatamente da qualsiasi altra scorta d'intervento e, in particolare, dalle carni acquistate all'intervento dopo il 27 marzo 1996.

8. Il riacquisto di scorte già uscite dall'intervento nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, è considerato una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, in deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio⁽²⁾, il Regno Unito si assume interamente le spese concernenti il trasporto, la presa in

consegna e l'ammasso dei quantitativi riacquistati nonché i costi tecnici e finanziari corrispondenti.

Articolo 2

1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata a ritirare dalle scorte d'intervento ai fini dell'incenerimento:

- le scorte residue di carni bovine disossate in giacenza presso l'organismo d'intervento britannico il 27 marzo 1996;
- le scorte di carni bovine disossate riacquistate ai sensi dell'articolo 1.

2. Le carni bovine ritirate dai magazzini d'intervento ai sensi del paragrafo 1 vengono pesate al momento dell'uscita dall'ammasso.

L'autorità competente del Regno Unito tiene appositi registri distinti per ciascuna categoria delle scorte di cui al paragrafo 1 nei quali si specificano le partite ritirate, il peso esatto rispettivo e il giorno del ritiro.

3. Tutte le scorte ritirate ai sensi del paragrafo 1 sono distrutte mediante incenerimento subito dopo l'uscita dall'ammasso e l'eventuale fusione, e comunque entro il 31 marzo 1997.

Se prima dell'incenerimento le carni bovine ritirate ai sensi del paragrafo 1 vengono trasformate in un impianto di fusione, i materiali ottenuti dalla fusione vengono conservati a parte, separatamente da qualsiasi altro materiale ottenuto dalla fusione nel quadro del regolamento (CE) n. 716/96 e di altri regimi comunitari e nazionali analoghi a quello previsto da tale regolamento.

4. L'autorità competente del Regno Unito accerta che nessuna scorta ritirata ai sensi del paragrafo 1 e nessun materiale ottenuto dalla sua successiva fusione o incenerimento possano entrare nella catena alimentare umana o animale né essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici.

5. L'autorità competente del Regno Unito procede ad un efficace controllo in loco delle operazioni di cui al presente articolo, verificando in particolare che vengano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 4 e che tutte le carni bovine in causa siano effettivamente distrutte mediante incenerimento.

6. Ai fini della contabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le scorte ritirate ai sensi del paragrafo 1 si considerano vendute al seguente prezzo:

- 30 % del valore contabile medio all'inizio dell'esercizio 1996 per le scorte residue del Regno Unito;
- 30 % del prezzo delle carni bovine riacquistate ai sensi dell'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.